



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 11/09/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 30 luglio 2014, n. 227

Valutazione di incidenza - livello I - fase di screening "Proroga/Aggiornamento /Specificazione/Integrazione del Piano di lottizzazione relativo al comparto "26" in zona C2 del PRG" - Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

L'anno 2014 addì 30 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

con nota proprio prot. n. 2178 del 15/01/2013, acquisita al prot. n. 454 del 21.01.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS e V.Inc.A, ai sensi del DLgs 152/2006 e smi e della l.r. 44/2012, per il piano specificato in oggetto, allegando allo scopo, in formato digitale e cartaceo, i seguenti elaborati:

- Lottizzazione originaria;
- Elaborati di specificazione relativi all'istanza di proroga;
- Rapporto preliminare di verifica;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 1949 del 20/02/2013, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Servizio Lavori Pubblici (Ufficio Struttura tecnica provinciale (ex Genio Civile) di Bari;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità Interregionale di bacino della Basilicata;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità idrica pugliese;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda sanitaria locale di Bari;
- Provincia di Bari - Servizio Viabilità e Trasporti; Servizio Ambiente e Rifiuti; Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
- Comune di Altamura - III Settore - Sviluppo e Governo del territorio;

invitando i SCMA ad inviare, nel termine di 30 giorni, il proprio contributo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii. La medesima nota veniva altresì trasmessa all'autorità competente affinché trasmettesse copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art. 8 della LR 44/2012;

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3482 del 13/08/2013 acquisita al prot. n. 2875 del 20/03/2013 del Servizio Ecologia, comunicava che "dall'analisi del rapporto Ambientale preliminare risulta che l'intervento ricade nel territorio di competenza di altra Autorità di Bacino"; con nota prot. n. 872 del 14.03.2013, acquisita al prot. n. 3048 del 25.03.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità idrica pugliese riscontrava rappresentando la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione di dette infrastrutture, ossia il "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", approvato nel settembre 2002 e successivamente aggiornato, e gli elenchi allegati alle Disposizioni del presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009 per le opere di captazione delle acque

sotterranee a servizio;

con nota prot. n. 1325 del 22/03/2013 acquisita al prot. n. 3180 del 28/03/2013 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con nota prot. 612/80B del 19/03/2013, acquisita agli atti con prot. n. 3184 del 28/03/2013, l'AdB della Basilicata riteneva opportuno che venissero approfondite:

- le eventuali criticità sugli aspetti ambientali da valutare a seguito di caratterizzazione del terreno di riporto utilizzato per il colmamento della ex cava a cielo aperto;
- le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

e, relativamente alla classificazione dell'area di lottizzazione come area a rischio medio "R2" nel Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico, considerato il progetto di bonifica eseguito e sul quale l'AdB aveva espresso parere con apposita Determinazione, evidenziava "che, ad oggi, il parere di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PAI sul progetto del PdL e delle infrastrutture primarie è in fase di istruttoria";

il Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile ed Ambiente della provincia di Bari, con nota prot. 51326 del 15/03/2013 agli atti con prot. 3111 del 26/03/2013, comunicava l'inaccessibilità dell'area riservata ai SCMA sul portale ambientale regionale;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. 4684 del 02/04/2013 acquisita al prot. n. 3649 del 11/03/2013, chiedeva la trasmissione del progetto in formato cartaceo al fine di espletare l'istruttoria di competenza;

il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, Sez. Urbanistica della Provincia di Bari, con nota prot. 109818 del 19/06/2013, acquisita al prot. n. 6768 del 10/07/2013, precisava che "allo stato, non si evidenziano, per quanto di competenza del Servizio scrivente, osservazioni in merito alle questioni trattate";

il III Settore - Sviluppo e Governo del territorio del Comune di Altamura, con nota prot. 34520 del 02/07/2013, acquisita al prot. n. 7129 del 18/07/2013 del Servizio Ecologia, ad integrazione del procedimento in oggetto, produceva copia del parere di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PAI rilasciato dall'AdB-Basilicata in data 26/06/2013, segnatamente la Determina 119/2013;

successivamente, con nota prot. 44689 del 11/09/2013, acquisita al prot. n. 9155 del 30/09/2013 del Servizio Ecologia, il medesimo III Settore - Sviluppo e Governo del territorio del Comune di Altamura, in riscontro alla nota prot. n. 1949 del 20.02.2013 dello scrivente, trasmetteva copia dell'atto di formalizzazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8 della L.r. 44/2012 mediante DD n. 899/2013;

il III Settore - Sviluppo e Governo del territorio del Comune di Altamura con ulteriore nota prot. 46144 del 19/09/2013, acquisita al prot. n. 9067 del 26/09/2013 del Servizio Ecologia, reiterava la trasmissione dell'integrazione di cui al capoverso precedente, chiedendo al contempo "la massima urgenza per l'espletamento della procedura in oggetto".

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma ibis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e lbis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Oggetto del presente procedimento è l'istanza di proroga-aggiornamento-specificazione del di Piano di lottizzazione in Zona Urbanistica di espansione C2 - comparto 26 del PRG di Altamura - Contrada "Chiancone", approvato con Delibera consiliare n. 127 del 26.10.1999 e convenzionato in data 30.12.2002.

Nella Determinazione Dirigenziale n. 899/2013 in atti, ossia l'atto di formalizzazione ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.r. 44/2012, si legge che "tale istanza di proroga, presentata in data 18.12.2012 dal presidente del Consorzio "Chiancone" al Comune di Altamura, contiene anche necessari aggiornamenti a seguito dell'approvazione delle 00.UU.PP., tabelle esplicative dei lotti con distribuzione precisa delle volumetrie suddivise in EEP-ERL-ET, concessioni reciproche tra lottizzanti atte ad evitare puntuali variazioni al PdL, in sede attuativa, limiti max plano-altimetrici, norme tecniche di specificazione, integrazione della particella 312 del foglio 164 a suo tempo esclusa dal perimetro del comparto".

Nello specifico, in base a quanto descritto nell'elaborato "Relazione Tecnica" dal progettista, Dott. Ing. Ivano Nulli, le aree ricadenti in detto piano sono individuate catastalmente al foglio di mappa 16, particelle 312-1224-1226-1227-1228-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1248-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278 -1279-1280-1282 -1283-1284-1692-1693-1684-1685-1686-1687- 1688-1691-1695-1689-1690-1694-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708.

In particolare la volumetria edificabile pari a 19.992,48 mc (insediamento abitativo di circa 200 persone) risulta distinta, nel rispetto dei parametri normativi, in:

- per edilizia economica e popolare (EEP) mc 6.624,55 (>32%);
- per servizi connessi alla residenza mc 4005,39 (>20%);
- per edilizia libera mc 9.362,10.

Il Comparto, secondo l'elaborato "Tavola Unica", è caratterizzato da una superficie territoriale pari a 15.994 m', di cui 3.644,65 mq destinati a standard.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- usi civici (in parte)

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS "Murgia Alto")

6.3.1 - Componenti culturali ed insediative

- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m -30m) [zone archeologiche] (in parte)

Ambito di paesaggio: Alta Murgia;

Figura territoriale: La fossa bradanica.

La superficie d'intervento rientra nel SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. 1T9120007, esteso 143.152 ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dalla relativa scheda Bioltaly1:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggbba/frbari/fr007ba.htm>

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni corsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenico. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritario Falco naumanni ed è una delle più numerose dell'Unione Europea.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*) 25%

Querceti di Quercus trojana 15%

Percorsi substeppeici di graminee e piante

annue (Thero-Brachypodietea) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophylus euryale.

Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.

Invertebrati: Melanargia urticae

VULNERABILITA'

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

L'area di lottizzazione risulta altresì classificata come area a rischio medio "R2" nel Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino - Basilicata.

Considerato che:

- nell'ambito del procedimento di approvazione del PdL originario (approvato con delibera consiliare n. 127 del 26.10.1999 e convenzionato in data 30.12.2002), l'allora Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Settore Ecologia, in qualità di Autorità competente per la valutazione di incidenza di cui all'istanza del Presidente del Consorzio agli atti con prot. 1760 del 30/01/2007, non avendo riscontrato incidenze relativamente alla localizzazione del Comparto di che trattasi, faceva trascorrere il termine utile per la formazione del silenzio assenso, allora previsto dalla DGR 304/2006;
- l'AdB - Basilicata, con Determina Dirigenziale n. 119/2013, approvava, ai sensi degli artt. 18 e 33 delle NTA del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico, il PdL in zona C2 del PRG di Altamura - Contrada Chiancone, con relative prescrizioni e raccomandazioni;
- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997 in b/n, WMS Service/Geoportale Nazionale 2000, SIT-Puglia 2006 e 2011, si evince che il Piano di lottizzazione in esame interessa un'area periurbana già in parte antropizzata, contraddistinta dalla presenza di superfici incolte, rimaneggiate;
- la tipologia di interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. 1T9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003, introducendo idonea vegetazione arborea e arbustiva anche lungo il perimetro dell'area;
- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Proroga/Aggiornamento/Specificazione/Integrazione del Piano di lottizzazione relativo al comparto “26” in zona C2 del PRG” ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
